

Bologna, 18 luglio 2011

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0023722-18/07/2011-ALRER

Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
(rif. nota n. 19825 del 16/06/2011)

S E D E

1488 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Attuazione della Direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di

(Prot. n. 19525 del 14/06/2011)

La Commissione Politiche Economiche ha concluso nella seduta del 14 luglio 2011 l'esame del progetto di legge in oggetto pervenendo alla formulazione del testo che si allega, unitamente alla relazione del consigliere Damiano Zoffoli.

Distinti saluti

Il Presidente ,

Franco Grillini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 1488

N. 3/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

II COMMISSIONE PERMANENTE

"POLITICHE ECONOMICHE"

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Attuazione della direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo"

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 83 DEL 16/06/2011

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 14/07/2011

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DAMIANO ZOFFOLI RELATORE DELLA COMMISSIONE

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, adottata il 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli) riprende quanto già definito nella direttiva 79/409/CEE, direttiva che ha costituito per molti anni il quadro di riferimento a garanzia della preservazione delle specie.

Tale direttiva delinea, in via generale, l'insieme delle misure necessarie a garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi, prevedendo sia divieti di prelievo e cattura sia norme atte a contemperare i suddetti divieti rispetto anche all'esercizio dell'attività di caccia, a condizione che vengano osservati determinati limiti.

In particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva consente di derogare al divieto di cattura nei confronti di specie cacciabili in condizioni rigidamente controllate, ricorrendo a impianti o metodi di cattura selettivi ed in piccole quantità, a condizione che le deroghe soddisfino tutte le prescrizioni stabilite dal medesimo articolo.

Gli artt. 4 e 5 della la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" consentono la cattura di esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle specie dalla legge stessa individuate, da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento.

La L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" all'art. 54 prevede l'emanazione, da parte della Regione, di specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Con delibera n. 1105 del 2005 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha emanato le "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo" prevedendo che la Regione stessa, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), stabilisca annualmente il numero degli impianti autorizzati ed il numero dei soggetti catturabili in ciascuna Provincia e per ciascuna specie. Come dimostra il trend delle catture in deroga autorizzate dalla Regione (si è passati dai 70 impianti di cattura autorizzati nel 2000 ai 44 nel 2005 fino ai 32 attuali mentre il numero totale di uccelli catturabili è sceso da 11.990 del 2000 a 11.205 nel 2005 fino agli attuali 10.045), l'obiettivo della normativa comunitaria e regionale è la graduale diminuzione di tali metodi in deroga verificando prima la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative alla cattura.

La LR 3/2007 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE" detta specifiche disposizioni esclusivamente in merito all'esercizio del prelievo venatorio in deroga di specie protette alle condizioni previste dalla Direttiva comunitaria.

La Commissione europea ha rilevato allo Stato italiano che l'art. 4 della legge n. 157/1992 non rinvia all'art. 9 della Direttiva Uccelli e quindi non recepisce compiutamente le deroghe previste dalla direttiva anche per le attività di cattura. Ad oggi le modifiche richieste dalla Commissione non sono state ancora approvate.

In virtù di questa lacuna della normativa nazionale e della necessità di adeguare quanto previsto in materia di deroghe per le catture dalla L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 alla direttiva comunitaria si è posta l'esigenza di creare un quadro normativo di riferimento unitario che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, tratti congiuntamente l'ipotesi del prelievo e delle catture in deroga. Si è peraltro ritenuto, in relazione alla validità del vigente impianto legislativo regionale come riscontrato dalla stessa Commissione europea, di procedere integrando la legge regionale 6 marzo 2007 n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE" con le specifiche disposizioni in merito alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.

Sul presente progetto di legge, si è acquisito il parere favorevole dell'ISPRA e si è svolto il percorso di consultazione previsto dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8.

A seguito dell'esame di questo provvedimento in Commissione Politiche Economiche sono stati accolti 3 emendamenti migliorativi del testo, in particolare sul tema delle sanzioni.

Descrizione dell'articolato

L'articolo 1 apporta modifiche al titolo della legge con riferimento alla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 2 inserisce alcune modifiche in merito alle finalità della legge con espresso riferimento all'attuazione della disciplina comunitaria per la parte riferita alle catture in piccole quantità di uccelli a fini di richiamo.

L'articolo 3 integra i contenuti dei provvedimenti amministrativi regionali di attuazione, riportando le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva.

L'art. 4 definisce i contenuti delle provvedimenti di richiesta delle Amministrazioni provinciali, esplicitando gli elementi necessari per consentire una puntuale istruttoria tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni per derogare ai divieti.

L'articolo 5 definisce, per la parte concernente le catture, gli adempimenti riferiti al monitoraggio dei capi, anche al fine di consentire le attività di controllo e l'elaborazione di relazioni da trasmettere all'ISPRA.

L'articolo 6 individua le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o

sospendere il prelievo in deroga per le catture.

L'articolo 7 apporta alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 in materia di cattura di uccelli a fini di richiamo, al fine di coordinare tale disposizione con la disciplina comunitaria di regolamentazione delle deroghe e la disciplina regionale proposta con il progetto di legge.

L'articolo 8 prevede una norma transitoria in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per la stagione venatoria 2011/2012.

Articolo 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007

1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole "direttiva 79/409/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2009/147/CE".

Articolo 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Nella Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima".

Articolo 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "direttiva n. 79/409/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2009/147/CE".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:" sono sostituite dalle parole "I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";
- b) alla lettera a), la parola "del" è sostituita dalle parole "di cattura e di";
- c) alla lettera b), dopo la parola "prelievo" vengono aggiunte le parole ", gli impianti o i metodi di cattura";
- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";
- e) alla lettera d), dopo le parole "il numero" vengono aggiunte le parole "degli

- impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e*”;
- f) alla lettera e), dopo le parole *“i soggetti abilitati”* vengono aggiunte le parole *“alla cattura e”*.

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:

*“e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.”*

Articolo 4

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole *“n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)”* sono sostituite dalle parole *“2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e”*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.”*

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole *“La richiesta”* sono aggiunte le parole *“per l'autorizzazione al prelievo”*;
- b) alla lettera b), le parole *“ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate”* sono sostituite dalle parole *“per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando.”*

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole *“il provvedimento amministrativo”* sono sostituite dalle parole *“i provvedimenti amministrativi”*.

Articolo 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente:

“2 bis. Il soggetto abilitato che non consegna, o consegna oltre il termine stabilito, le schede di cui al comma 2, è punito con una sanzione amministrativa e la sospensione del tesserino venatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)”.

Articolo 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “oggetto” sono aggiunte le parole “di cattura o”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “sospendere” sono aggiunte le parole “la cattura e”.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla “INFS” è sostituita dalla sigla “ISPRA”.

Articolo 7
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe”.

Articolo 8
Disposizione transitoria

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.